

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-890 del 25/02/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA REGGIO ECOLOGIA SRL DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-901 del 24/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.28866/2020

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "REGGIO ECOLOGIA Srl" relativamente all'impianto ubicato in via Zamenhoff 25/A, nel Comune di Reggio Emilia.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"REGGIO ECOLOGIA Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Zamenhoff 25/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n. PG/153178 del 7/10/2019 e successive integrazioni acquisite in data 18/12/2019 al PG/194178;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- proseguimento senza modifiche della comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 8/10/2019, con lettera PG/153984, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto Reggio Emilia con atto PG/195625 del 20/12/2019;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/179978 del 22/11/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale"

- e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
  - D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
  - D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
  - L.R. n.4 del 6 marzo 2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
  - L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
  - Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
  - Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
  - D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22”;
  - L.132/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” con specifico riferimento all’art. 26-bis;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

**determina**

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l’impianto della Ditta **“REGGIO ECOLOGIA Srl”** ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Zamenhoff 25/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Comunicazione per l’iscrizione al registro recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell’art. di cui all’art.216 del D.Lgs.152/2006

Rumore

Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-6749 del 21/12/2018 adottata dalla scrivente ARPAE;

3) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;**

- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006;**

- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente..

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006**

- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale dato dall'unione di:
  - acque reflue di dilavamento derivanti dall'area impermeabile di stoccaggio dei rifiuti nel piazzale, con fondo in cemento armato, di circa 750 m<sup>2</sup> su cui viene svolta l'attività di messa in riserva dei rottami ferrosi;
  - acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei rifiuti ferrosi, allo scopo di eliminare le sostanze oleose presenti;
  - acque di prima pioggia derivanti dalla restante area asfaltata del piazzale soggetta alla percorrenza dei camion di superficie pari a circa 1.800 m<sup>2</sup>;
- tali reflui, raccolti da griglie, sono trattati da due diversi impianti di depurazione e convogliano in unico punto per lo scarico in corpo idrico superficiale;
- il lavaggio dei rifiuti ferrosi viene effettuato all'interno dell'area di stoccaggio rifiuti ferrosi in area appositamente dedicata;
- le acque reflue di dilavamento del piazzale su cui vengono stoccati i rottami ferrosi unite alle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei rifiuti ferrosi vengono trattate da un unico impianto costituito da:
  - una vasca adibita alla sedimentazione del volume di circa 6,2 m<sup>3</sup>;
  - un disoleatore, dotato di filtro a coalescenza, della capacità di 6,2 m<sup>3</sup>; l'impianto è in grado di trattare una portata massima di 15 l/s;
- la Ditta dichiara di non utilizzare solventi e detergenti per il lavaggio ma solo idropulitrice ad acqua calda con portata di 0,25 l/sec, il lavaggio sarà effettuato per un massimo di 160 min/gg per 3 gg alla settimana per uno scarico di circa 320 m<sup>3</sup>/anno;
- le acque di prima pioggia sono trattate da un impianto dimensionato per piazzali fino a 2.000 m<sup>2</sup> costituito da:
  - una vasca di accumulo e sedimentazione del volume di 10 m<sup>3</sup>;
  - una volta riempita la vasca, entra in funzione un by-pass che invia le acque di seconda pioggia direttamente in corpo idrico superficiale;
  - dopo 48 ore dall'evento meteorico una pompa invia le acque ad un disoleatore da 3 m<sup>3</sup> dotato di filtro a coalescenza;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Canale irriguo San Vincenzo appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia;

**Prescrizioni**

- 1) Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
- 2) E' vietato l'utilizzo della idropulitrice durante gli eventi piovosi e fino alla cessazione dello scarico delle rispettive acque reflue di dilavamento.
- 3) Il pozzetto di ingresso dell'impianto di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia deve consentire di scolare le acque di seconda pioggia solamente ad avvenuto riempimento totale della vasca di accumulo.

- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 5) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 6) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 7) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, dal proprietario o da ditta specializzata.
- 8) Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
- 9) I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 10) Il punto individuato per il controllo degli scarichi deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 11) Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio tramite idropulitrice, che attesti il rispetto dei limiti tabellari, relativamente ai parametri di tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 caratteristici dello scarico: pH, Solidi Speciali Totali, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 160 minuti (tempo di massimo utilizzo giornaliero dell'idropulitrice).
- 12) Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque di prima pioggia (impianto discontinuo) e 1 volta all'anno sulle acque reflue di dilavamento (impianto in continuo), che attesti il rispetto dei limiti tabellari per i parametri: pH, Solidi Speciali Totali, COD, Idrocarburi Totali su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
- 13) I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 14) Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 15) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

## **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**REGGIO ECOLOGIA Srl**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non ferrosi, materiali di recupero, sottoprodotti della lavorazione industriale (cascami)** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Zamenhof n.25/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

### EMISSIONE N.1 – MACINAZIONE E RICICLAGGIO CAVI ELETTRICI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **20 Aprile 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **29 Aprile 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MACINAZIONE RICICLAGGIO ELETTRICI	1500	13	4	Materiale particellare	< 10	

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PG/153178 del 07/10/2019 e successive integrazioni acquisite in data 18/12/2019 al PG/194178;;
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.



9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

### **Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006.**

Ditta: Reggio Ecologia Srl

Impianto: Reggio Emilia - Via Zamenhoff 25/A

Registro Provinciale Recuperatori n. 171

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 171 del registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, a far data dal 29/09/2008, come da tabella seguente: a seguito della presentazione della comunicazione in data a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

comunicazione datata 25/02/2008 pervenuta il 10/03/2008

esercizio attività a far tempo dal 29/09/2008

comunicazione datata 07/06/2011 pervenuta il 13/06/2011

esercizio attività a far tempo dal 11/09/2011

comunicazione datata 12/10/2012 pervenuta il 16/10/2012

esercizio attività a far tempo dal 14/03/2013

comunicazione datata 21/12/2017 pervenuta il 05/01/2018

esercizio attività a far tempo dal 21/12/2018

- sono svolte le seguenti operazioni:
  - **R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
  - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- la operazione R4 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (**R13**), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R4) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella seguente tabella 1.
- la planimetria di riferimento è la "Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle aree di deposito rifiuti ed MPS" datata giugno 2018, acquisita agli atti con prot. n. PGRE/2018/8744 il giorno 09/07/2018;
- la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del dal REGOLAMENTO (UE) 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011, rilasciato da TUV Rheinland Italia srl con n. 39 14 0101303 del 14/3/2013 in corso di validità.

### **Prescrizioni**

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata giugno 2018 ed alla documentazione tecnica presentata.

- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.

- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- La operazione R4 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R4) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.

- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.

- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.

- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- o urbanistica ed edilizia;
- o inquinamento atmosferico;
- o prevenzione incendi;
- o scarico di acque reflue;
- o inquinamento acustico;
- o sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella 1

01.01		<b>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]</b>				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi di carta e cartone						
200101	carta e cartone						
<b>Subtotale</b>		<b>24</b>	<b>25,2</b>	<b>333</b>	<b>350</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>24</b>	<b>25,2</b>	<b>333</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01		<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
<b>Subtotale</b>		<b>44,6</b>	<b>350</b>	<b>1274</b>	<b>10000</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>44,6</b>	<b>350</b>	<b>1274</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01		<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>				R4	
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb, inert, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4
03.01.4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
<b>Subtotale</b>		<b>0,26</b>	<b>2</b>	<b>57,2</b>	<b>440</b>	<b>57,2</b>	<b>440</b>
<b>TOTALE</b>		<b>0,26</b>	<b>2</b>	<b>57,2</b>	<b>440</b>	<b>57,2</b>	<b>440</b>

<b>03.02 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</b>								<b>R13</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>			
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>		
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi								
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi								
150104	imballaggi metallici								
170401	rame, bronzo, ottone								
170402	alluminio								
170403	piombo								
170407	metalli misti								
191203	metalli non ferrosi								
200140	metallo								
<b>Subtotale</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,85</b>	<b>13,4</b>	<b>25,5</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.02</b>	<b>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</b>							<b>R4</b>	
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi							R4	
03.02.4 lett. e	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO								
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>			
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>		
150104	imballaggi metallici								
170401	rame, bronzo, ottone								
170402	alluminio								
170403	piombo								
170407	metalli misti								
191203	metalli non ferrosi								
200140	metallo								
<b>Subtotale</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>150</b>
<b>05.01</b>	<b>parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili</b>							<b>R4</b>	
05.01.3	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli							R4	

lett. .	impianti metallurgici						
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
05.01.4 lett. .	metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
<b>Subtotale</b>		<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>150</b>
<b>TOTALE</b>		<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>150</b>
<b>05.01</b>	<b>parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili</b>						<b>R13</b>
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
<b>Subtotale</b>		<b>0,85</b>	<b>6,7</b>	<b>25,5</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>0,85</b>	<b>6,7</b>	<b>25,5</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.08</b>	<b>spezzoni di cavo di rame ricoperto</b>						<b>R4</b>
05.08.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]						R4
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
05.08.4 lett. .	rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160122	componenti non specificati altrimenti						

170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
<b>Subtotale</b>			<b>0,13</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>16 120</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0,13</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>120</b>	<b>16 120</b>
<b>05.08</b>							<b>R13</b>
<b>spezzoni di cavo di rame ricoperto</b>							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160122	componenti non specificati altrimenti						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
<b>Subtotale</b>			<b>0,85</b>	<b>6,7</b>	<b>25,5</b>	<b>200</b>	<b>0 0</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0,85</b>	<b>6,7</b>	<b>25,5</b>	<b>200</b>	<b>0 0</b>
<b>05.19</b>							<b>R4</b>
<b>apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</b>							
05.19.3 lett.	messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]						R4
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
05.19.4 lett.	metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti e materiali plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
<b>Subtotale</b>			<b>0,39</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>300</b>	<b>39 300</b>
<b>TOTALE</b>			<b>0,39</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>300</b>	<b>39 300</b>
<b>05.19</b>							<b>R13</b>
<b>apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</b>							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						

200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
<b>Subtotale</b>		<b>0,78</b>	<b>6</b>	<b>85,8</b>	<b>660</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>0,78</b>	<b>6</b>	<b>85,8</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.01</b>	<b>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]</b>	<b>R13</b>					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150103	imballaggi in legno						
170201	legno						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206						
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137						
<b>Subtotale</b>		<b>24</b>	<b>19,2</b>	<b>437,5</b>	<b>350</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>24</b>	<b>19,2</b>	<b>437,5</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### **Allegato 4 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che i livelli di rumorosità calcolati in prossimità dei ricettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dalla futura sorgente, risultano inferiori ai limiti diurni associati alle classificazioni acustiche di pertinenza.

Inoltre dall’analisi dei risultati ottenuti nell’indagine risultano livelli tali da non violare il criterio differenziale che si applica all’interno degli ambienti abitativi durante il periodo diurno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali previste, l’attività svolta dalla ditta in oggetto sono conformi, anche in previsione all’installazione della nuova sorgente, alle prescrizioni di cui all’attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**